

Deliberazione nr. 24
 in data 01/06/2010
 Prot. n. 6765



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DEL VERDE PUBBLICO

L'anno duemiladieci, addì uno del mese di giugno alle ore 18.30 nella Residenza Municipale per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1. Lo Stimolo Salvatore
2. Bortoluzzi Gino
3. Basso Alessandro
4. Cadamuro Ilario
5. Turchetto Mattia
6. Barbisan Cristina
7. Rizzoli Emanuele
8. Vignaga Marco
9. Gioielli Graziana
10. Graziani Rino
11. Barbisan Antonio
12. Cadamuro Melissa
13. Bona Giulio
14. Bidoglia Gianluca
15. Moro Paola
16. Varsori Pietro
17. Fiorotto Danilo

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
13	4

Assiste alla seduta il Sig. Carlo Sessa Segretario del Comune.

Il Sig. Lo Stimolo Salvatore, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Sigg.ri Vignaga Marco, Graziani Rino e Moro Paola invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio proponente: Affari Generali - Economico Finanziaria - Tributi - Vigilanza - Attività Produttive
Anno:
Numero:

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DEL VERDE PUBBLICO

PARERI DI COMPETENZA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Stefania Filippi

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Responsabile Finanziario
Dott. Mario Vendramini

L'assessore Turchetto legge la relazione che si unisce in allegato alla presente deliberazione.

Il consigliere Bidogia chiede alcuni chiarimenti sul Regolamento con riferimento all'apertura e alla chiusura del parco.

L'assessore Cadamuro risponde che l'Amministrazione comunale stabilirà le modalità di apertura e chiusura del parco con proprio atto, con il quale verranno anche disciplinati gli orari.

Il consigliere Bidogia chiede che nell'art. 22 del Regolamento, la norma riguardante la circolazione dei cani venga estesa a tutto il verde pubblico comunale e non solamente al parco.

Il consigliere Moro chiede di puntualizzare nell'art. 27 del Regolamento la circostanza che le attività commerciali da svolgersi nel parco siano munite della previa autorizzazione da parte della Giunta comunale.

Il Presidente pone quindi in votazione tali proposte di modifica del Regolamento, che vengono approvate con voti palesi unanimi da parte dei 13 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Considerato che l'Amministrazione comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati aperti con Convenzione per uso pubblico al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantire la funzione culturale per tutti i cittadini;

Tutto ciò è stato tradotto in un Regolamento composto da 27 articoli che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale allegato alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Segretario comunale in merito al Regolamento;

Ritenuto di approvare lo schema di regolamento suddetto per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa con le integrazioni proposte;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportato nelle premesse della presente deliberazione;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 184/2006;

Con voti favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni richiamate in premessa, il Regolamento composto da 27 articoli e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere l'allegato regolamento agli Uffici competenti, previa pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

**INTERVENTO INTRODUTTIVO AL PUNTO 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
1° GIUGNO 2010. ASSESSORE TURCHETTO.**

In vista dell'apertura del Parco Comunale di via Einaudi, stante il completamento degli elementi di arredo e ludici approssimativamente entro la prima decade di giugno, siamo a sottoporre al Consiglio un regolamento per l'uso del verde pubblico. La scelta di fare un regolamento generale per il verde permette di dare alla comunità una linea comportamentale che valga su tutte le strutture e non specificatamente per il Parco Comunale. Lo schema del regolamento è adeguato alle esigenze comuni e garantisce la fruizione dei benefici dei parchi, secondo le norme di buona convivenza, dei singoli e dei gruppi.



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso

Regolamento Comunale d'uso del verde pubblico

(approvato con deliberazione consiliare n. del

FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita degli abitanti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ai sensi del presente regolamento, per "verde pubblico" si intende:

- a) parchi comunali ed aree verdi di proprietà comunale (esistenti e di futura realizzazione);
- b) parchi storici;
- d) alberature stradali;
- e) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, palestra ecc.);
- f) aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) parchi e aree verdi privati aperti con convenzione per uso pubblico.

Art. 2

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e che hanno assunto particolare significato culturale per il Comune.

L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati aperti con Convenzione per uso pubblico al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.

Art. 3

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Urbana;
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 1 e i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 5

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 6

Il Servizio comunale di manutenzione coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni.

FRUIBILITA'

Art. 7

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. Si rimanda all'art. 27 per l'uso del parco di via Einaudi.

Art. 8

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi recintate di proprietà comunale di uso pubblico sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Il verde pubblico gestito da enti, associazioni o cittadini in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

Il responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle stesse per manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree particolari della vegetazione e in quelle destinate all'insediamento o la nidificazione della fauna. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura. In caso di chiusura totale il Responsabile richiederà il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 9

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 10

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Dopo le ore 22,00 fino alle ore 8.00 e nell'intervallo dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 19, o in caso di interventi manutentivi da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.

Art. 11

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.

Art. 12

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 13

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo art. 22.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberate stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 14

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura e la caccia degli animali selvatici e la pesca.

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

Art. 15

Nelle acque dei canali, delle rogge e delle fontane sono vietati:

- la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'immissione di modellini miniaturizzati da competizione a motore, tranne negli spazi specificatamente indicati;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.

Art. 16

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'art. 27, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 18

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 19

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area. Con il medesimo criterio sono autorizzate le manifestazioni, all'interno delle aree gestite dai concessionari.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 20

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 21

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 14.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 22

Nelle aree verdi comunali, come in tutti i luoghi pubblici i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio, in recepimento dell'ordinanza n. 213 del 10 settembre 2004 del Ministro Sirchia.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

Nei parchi e **in tutto il verde pubblico comunale** i cani e gli altri animali domestici possono circolare solo al guinzaglio o con la museruola.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque di canali, rogge e fontane. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

In tutte le aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

DISPOSIZIONI GENERALI

PER I PARCHI E I GIARDINI STORICI

Art. 23

Nei parchi e nei giardini storici sono tassativamente vietate manifestazioni, spettacoli e gare sportive. Per manifestazioni particolari l'Amministrazione Comunale si riserva di permetterne l'uso in base a quanto previsto dall'art. 19 ed in relazione alla specifica funzione del parco o del giardino storico.

PER LE AREE GIOCO-BIMBI

Art. 24

Nelle aree a gioco l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale o altre figure appositamente autorizzate.

Art. 26

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 =, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze. Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

NORME SPECIFICHE PER L'USO DEL PARCO DI VIA EINAUDI

Art. 27

Al di fuori dell'utilizzo generico del Parco Comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere, secondo le norme del presente articolo. Le richieste di utilizzo devono essere formulate mediante la presentazione di apposito modulo (Allegato "A").

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Monastier di Treviso, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale della proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo del Parco Comunale che verrà concesso in uso gratuito.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc.; per organizzare attività di carattere benefico o commerciale. **Le attività commerciali da svolgersi nel parco dovranno essere munite della previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.**

Il Comune di Monastier di Treviso concederà l'utilizzo del parco, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempreché nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di imprese individuali, di società o di altri organismi aventi scopi di lucro, è soggetto al pagamento di una somma giornaliera pari a Euro 150,00 per la parte di parco posta a sud (mq. 15.000 circa) e di un somma giornaliera pari a euro 400,00 nel caso di utilizzo dell'intero parco. Tale importo verrà aggiornato periodicamente, in dipendenza del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale variare detti importi con delibera di Giunta.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco non preclude al pubblico l'accesso negli orari di apertura.

Spettabile
SINDACO del
Comune di Monastier di Treviso
Via Pralongo, 3
31050 MONASTIER DI TREVISO (TV)

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE

per la manifestazione

Il/La sottoscritto/a nato a (.....), il
..... residente in (.....) via/piazza
..... n., tel e-mail

- in nome proprio
 in nome o per conto (indicare il gruppo richiedente, associazione, società, ecc.)
.....

CHIEDE

L'utilizzo di Parco Comunale di Monastier di Treviso per lo svolgimento della manifestazione indicata in
oggetto che si terrà nei giorni per l'occupazione totale di mq.;

A tal fine chiede che la consegna delle chiavi del parco e la consegna dell'immobile avvenga entro le ore
..... del giorno.....

DICHIARA inoltre:

- Il nominativo del soggetto responsabile ai fini dell'adempimento delle norme stabilite nella presente istanza e nell'atto di autorizzazione, è il sig. residente in Via /piazza n. tel. (solo se persona diversa dal dichiarante);
- Di impegnarsi a riconsegnare le chiavi e l'immobile entro le ore del giorno.....;
- Di impegnarsi ad effettuare tutte le operazioni di pulizia dell'area interessata all'utilizzo entro i termini di riconsegna dell'immobile;
- Di impegnarsi a smontare tutte le strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione entro i termini di riconsegna dell'immobile;
- In caso di danni, a rimborsare integralmente all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per effettuare ripristini e/o riparazioni, dietro presentazione di fattura giustificativa della spesa;
- Di dare atto che per lo svolgimento della manifestazione e durante il tempo di consegna del Parco dovranno accedere i seguenti automezzi
- Di impegnarsi a rispettare tutte le eventuali prescrizioni che verranno ulteriormente adottate dall'Amministrazione nell'atto di autorizzazione all'utilizzo del Parco Comunale;

Ringraziando anticipatamente porge distinti saluti.

Monastier di Treviso,

Il richiedente
.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Lo Stimolo Salvatore

Lo Stimolo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlo Sessa




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio il giorno **15 LUG. 2010**, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al **30 LUG. 2010**

Addi **15 LUG. 2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlo Sessa



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, dal

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlo Sessa
